



Delibera n. 212/2022 del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022

OGGETTO: Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”. Autorizzazione alla stipula.

N. o.d.g.: 11/06 Rep. n. 212/2022 Prot. n. 191155 UOR: UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Nominativo	F	C	A	As	Nc	Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Fabio Pollice	X					Dott. Francesco Miscioscia				X	
Prof. Ennio De Bellis	X					Dott. Gianpiero Risi	X				
Prof. Nicola Grasso	X					Sig.ra Marinella Milia	X				
Prof. Giorgio Metafune	X					Sig.ra Laura Perrone	X				
Dott. Carmine Luciano Barbetta				X		Dott. Donato De Benedetto	==	==	==		

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)

Collegio dei Revisori

Nominativo	P	As
Dott. Luigi Di Marco – Presidente		X
Dott. Giovanni Desantis – Componente		X
Dott. Michele Sciscioli – Componente		X
Dott. Antonio Di Leo – Supplente		X
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente		X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l’argomento e fa presente che le delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 8/11/2022, l’ipotesi di “*Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni*”, con cui le parti negoziali hanno inteso definire le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.) e le loro attribuzioni nell’Università del Salento, ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81.

Il quadro normativo all’interno del quale si è esplicitata l’azione negoziale, prosegue il Rettore, è rappresentato dagli artt. 47 e segg. del D. Lgs. n. 81/2008. L’art 47, comma 4, di detto Decreto, infatti, stabilisce che “*Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda*”, mentre il successivo comma 5 prevede che “*Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva*”.

Il Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996, relativo al “rappresentante per la sicurezza”, consultabile sul sito dell’ARAN, aggiunge il Rettore, nella Parte Prima, Punto III, prevede che per le Amministrazioni o unità lavorative con più di 1000 dipendenti [*fattispecie applicabile all’Ateneo salentino, considerando il personale docente e ricercatore, il personale tecnico e amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici*], “I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti”. Sebbene, poi, al successivo Punto V (*Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza*) il precitato CCQ stabilisca che, per gli Enti in cui sia già costituita la RSU, i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU medesima al loro interno, il successivo Decreto Ministeriale n. 363 del 5/08/1998, tenuto conto delle particolari esigenze delle istituzioni universitarie, all’art. 7, ha precisato che “*Nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (...) sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai*



Delibera n. **212/2022** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2022**

regolamenti in sede di contrattazione decentrata”.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, e tenuto conto anche del fatto che il CCNL del comparto università sottoscritto il 16/10/2008, all’art. 52, sostanzialmente si limita a rinviare al D. Lgs. n. 81/2008 (art. 47 e segg.) per quanto riguarda la figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative degli R.L.S., le delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 8/11/2022, l’ipotesi di Contratto collettivo integrativo in esame.

Per quanto attiene ai contenuti dell’Accordo in discussione, il Rettore fa presente che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 363/1998, gli R.L.S. hanno come soggetti e categorie di riferimento il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, nonché quello non organicamente strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che autorizzati facciano uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori.

Il Rettore aggiunge, poi, che, mentre l’art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce il numero minimo degli R.L.S. che possono essere nominati all’interno di un’azienda (*sei rappresentanti in tutte le aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000 lavoratori*), le parti negoziali hanno fissato a 10 il numero complessivo di R.L.S. all’interno dell’Ateneo salentino, di cui n. 7 individuati tra il personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici e n. 3 individuati tra il personale docente e ricercatore (uno per l’area tecnico-scientifica; uno per l’area giuridico-economica; uno per l’area umanistico-sociale).

Per ciò che attiene, invece, alle modalità di individuazione degli R.L.S. del PTA [*per gli R.L.S. del personale docente e ricercatore le modalità di individuazione devono essere definite dall’Amministrazione universitaria, secondo il proprio ordinamento, trattandosi di personale non contrattualizzato*], il Rettore evidenzia che l’Accordo in esame prevede che questi siano designati dalla R.S.U., nell’ambito del personale tecnico-amministrativo e dei CEL, in servizio a tempo indeterminato. Nella effettuazione della designazione, tuttavia, la RSU terrà conto delle indicazioni dei rappresentanti che saranno avanzate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto e dalle Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL che abbiano, però, almeno un componente eletto all’interno della R.S.U. La modalità di scelta degli R.L.S. (quella della designazione), puntualizza il Rettore, consente all’Organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori di individuare, tra il personale in servizio, coloro i quali hanno le competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce ai soggetti in questione. In coerenza con quanto statuito dal Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996, inoltre, è previsto che la nomina degli R.L.S. sia disposta con decreto rettorale e che questi rimangano in carica per 3 anni e, comunque, fino al rinnovo delle stesse rappresentanze, con possibilità di rinnovo della designazione alla scadenza.

Il testo contrattuale disciplina, altresì, in modo specifico gli obblighi di formazione e di aggiornamento degli R.L.S. posti in capo al datore di lavoro, in conformità a quanto disposto in merito dall’art. 37, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 81/2008. Ciò al fine di assicurare a tali soggetti il possesso di adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. Gli oneri finanziari relativi alla formazione ed all’aggiornamento degli R.L.S., precisa il Rettore, gravano sulla voce di spesa 10210014 (*Formazione in materia di sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008*) della UPB RIRU.RIRU1.UFFICIO FORMAZIONE - UFFICIO PIANI, FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario e su analoga voce di spesa del B.U. degli esercizi finanziari successivi.



Delibera n. 212/2022 del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022

Comunque, per una più accurata disamina dei contenuti dell'Accordo in approvazione, il Rettore rinvia alla Relazione illustrativa, la quale è stata trasmessa, unitamente alla precitata Ipotesi di Contratto integrativo, all'Organo di controllo interno con nota prot. n. 183384 del 14/11/2022, per la rituale certificazione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il testo contrattuale non è corredato della Relazione tecnico-finanziaria, atteso che l'Accordo in questione non comporta implicazioni di natura economico-finanziaria a carico del bilancio dell'Ateneo, fatti salvi i soli oneri relativi alla formazione ed all'aggiornamento degli R.L.S., i quali, tuttavia, non attengono al trattamento accessorio del personale e le cui risorse finanziarie, come già detto, non sono iscritte al Fondo della contrattazione integrativa.

Il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 15 del 25.11.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge e contrattuali della Ipotesi di "Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni", siglata dalle parti negoziali in data 8/11/2022.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, quindi, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di voler autorizzare la Delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva del "Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni", nel testo siglato in data 8/11/2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITO il Rettore;
- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Contratto Collettivo Quadro relativo al "rappresentante per la sicurezza", sottoscritto il 10/07/1996, consultabile sul sito dell'ARAN;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 363, in data 5/08/1998, del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTO il D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, emanato con D.R. n. 524 del 20/7/2016;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 16/10/2008 e, in particolare, l'art. 52;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018;
- VISTA l'ipotesi di "Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni", siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 8/11/2022;
- VISTA la Relazione illustrativa, in data 14/11/2022, a corredo della precitata ipotesi di Contratto integrativo, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente al Contratto medesimo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 183384, in pari data, per gli adempimenti di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7, comma 8, del CCNL di comparto del 19/4/2018;
- CONSIDERATO che il testo contrattuale non è corredato della Relazione tecnico-finanziaria, atteso che esso non comporta implicazioni di natura economico-finanziaria a carico del bilancio



Delibera n. **212/2022** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2022** dell'Ateneo, fatti salvi i soli oneri relativi alla formazione ed all'aggiornamento degli R.L.S.;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.15 in data 25.11.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge e contrattuali della Ipotesi di "Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni", siglata dalle parti negoziali in data 8/11/2022;

TENUTO CONTO che gli oneri finanziari relativi alla formazione ed all'aggiornamento degli R.L.S. gravano sulla voce di spesa 10210014 (*Formazione in materia di sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008*) della UPB RIRU.RIRU1.UFFICIO FORMAZIONE - UFFICIO PIANI, FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario e su analoga voce di spesa del B.U. degli esercizi finanziari successivi;

RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di "Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni", nel testo siglato in data 8/11/2022;

DELIBERA

- Art. 1 Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del "Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni", nel testo siglato in data 8/11/2022 (All. 1).
- Art. 2 Gli oneri finanziari relativi alla formazione ed all'aggiornamento degli R.L.S. gravano sulla voce di spesa 10210014 (*Formazione in materia di sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008*) della UPB RIRU.RIRU1.UFFICIO FORMAZIONE - UFFICIO PIANI, FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario e su analoga voce di spesa del B.U. degli esercizi finanziari successivi.



Siglata il 8/11/2022

**IPOTESI DI
"CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA MODALITA' DI
INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
E LORO ATTRIBUZIONI"**

**Art. 1
(Principi generali e finalità)**

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo definisce le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito R.L.S., le loro attribuzioni nell'Università del Salento, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del D.M. n. 363/1998, del CCNL del comparto Università 2006-2009 (art. 52) e del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro emanato con D.R. n. 524 del 20/7/2016.
2. I/le R.L.S. hanno come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico amministrativo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché quello non organicamente strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che autorizzati facciano uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

**Art. 2
(Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)**

1. Il numero di R.L.S. nell'Università del Salento è complessivamente pari a n. 10, suddiviso nel seguente modo: n. 7 individuati tra il personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici e n. 3 individuati tra il personale docente e ricercatore (uno per l'area tecnico-scientifica; uno per l'area giuridico-economica; uno per l'area umanistico-sociale).

**Art. 3
(Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e durata del mandato)**

1. I/le n. 7 R.L.S. sono individuati/e per designazione dalla R.S.U., nell'ambito del personale tecnico-amministrativo e dei CEL, in servizio a tempo indeterminato, e vengono comunicati al Magnifico Rettore. La nomina degli/delle stessi/e è disposta con apposito decreto rettorale.
2. La designazione da parte della R.S.U. avverrà tendo conto delle indicazioni dei rappresentanti pervenute da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto e delle

[Handwritten signatures and initials]



Università del Salento

Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL che abbiano almeno un componente eletto in seno alla R.S.U..

3. I nominativi dei/delle R.L.S. sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Università del Salento e comunicati ufficialmente ai responsabili delle strutture e a tutti i lavoratori universitari.

4. I/le R.L.S. rimangono in carica 3 anni dalla data di nomina stabilita con decreto rettorale e, comunque, fino al rinnovo delle stesse rappresentanze, con possibilità di rinnovo della designazione alla scadenza.

Art. 4

(Rinuncia, cessazione e sostituzione)

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza dall'incarico di R.L.S., la RSU provvede ad effettuare una nuova designazione di R.L.S., comunicandola tempestivamente al Magnifico Rettore, per la successiva nomina.

2. Il/la R.L.S. che subentra in corso di mandato, rimane in carica fino alla conclusione dello stesso.

Art. 5

(Accesso ai luoghi di lavoro)

1. I/le R.L.S. esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando al Rettore le visite che intendono effettuare, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.

2. Il datore di lavoro e i/le RLS concordano le visite ed i sopralluoghi nei luoghi di lavoro. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati.

Art. 6

(Esercizio del mandato)

1. I/le R.L.S., nello svolgimento del loro mandato, non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione o pressione a causa della conseguente attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

2. La disciplina legale delle attribuzioni dei/delle R.L.S. è contenuta nell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il/la R.L.S.:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;

2



Università del Salento

- c) è consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 7 (Formazione)

1. I/le R.L.S. hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11.

2. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'Università del Salento e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, ai/alle R.L.S. non meno di 8 ore di aggiornamento annue, così come previsto dall'art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008. La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza.



Università del Salento

3. La formazione dei/delle R.L.S. deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati.

Art. 8

(Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni)

1. Il/la R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.

2. I/le R.L.S. dipendenti dell'Università del Salento dispongono, per lo svolgimento dell'incarico, di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante, ulteriori rispetto agli eventuali permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.

3. Ai/alle R.L.S. non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 50, del D. Lgs. 81/2008, ossia nei casi in cui: b) sia consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) sia consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) sia consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008; g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008; i) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipi alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 ("Riunione periodica").

Art. 9

(Incompatibilità dell'incarico ricoperto)

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con:

- l'appartenenza al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la carica di Medico Competente;
- la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza;
- la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa, ovvero la partecipazione in qualità di membro negli organi statutari sindacali;
- la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico.



Università del Salento

Art. 10 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia.